



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 54 del Reg. Delibere

Sessione CONSIGLIO di **PRIMA** Convocazione – Seduta straordinaria **PUBBLICA**

OGGETTO: L.R. 19/2012, ART 12, D.LGS. 387/2003, ART. 12 E D.LGS.28/2011 ART. 8-BIS. AUTORIZZAZIONE UNICA DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO ALLO STATO LIQUIDO (GNL) E DELLE RELATIVE OPERE E INFRASTRUTTURE CONNESSE CON CAPACITÀ PRODUTTIVA: 499 SM3/H, IN COMUNE DI BUDOIA. PROPRIE DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE OGGETTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Angelin Ivo | Sindaco | Presente |
| Braido Alice | Consigliere | Presente |
| Gava Elena | Consigliere | Presente |
| Carlton Greta | Consigliere | Presente |
| Fort Felice | Consigliere | Presente |
| Panizzut Irene | Consigliere | Presente |
| Zambon Stefano | Consigliere | Presente |
| Baracchini Chiara | Consigliere | Presente |
| FANTIN Davide | Consigliere | Presente |
| Cimolai Sara | Consigliere | Presente |
| Zuliani Davide | Consigliere | Presente |
| Martin Elisa | Consigliere | Presente |
| ZAMBON Stefania Lina Rita | Consigliere | Presente |

Presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin Ivo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MICHELINA ROSSI in data 04 dicembre 2024.

OGGETTO: L.R. 19/2012, art 12, D.Lgs. 387/2003, art. 12 e D.Lgs.28/2011 art. 8-bis. Autorizzazione unica di un impianto per la produzione di biometano allo stato liquido (GNL) e delle relative opere e infrastrutture connesse con capacità produttiva: 499 Sm³/h, in Comune di Budoia. PROPRIE DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE OGGETTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Budoia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.C.C. n. 2 del 08.04.2014, la cui conferma di esecutività è stata pronunciata con D.P.Reg. n. 0160/Pres del 30.07.2014;
- il Comune ha approvato con D.C.C. n. 12 del 04.02.2021 la Variante n. 13 di livello regionale al piano regolatore generale comunale, in il cui iter risulta concluso;

RICHIAMATE:

- nota della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA del 02.10.2024 - Fascicolo: ALP-EN/2447.1, con oggetto L.R. 19/2012, art 12, D.Lgs. 387/2003, art. 12 e D.Lgs.28/2011 art. 8-bis. Autorizzazione unica di un impianto per la produzione di biometano allo stato liquido (GNL) e delle relative opere e infrastrutture connesse con capacità produttiva: 499 Sm³/h, in Comune di Budoia;
- la nota Regionale di cui sopra, nelle quale stabilisce le modalità e che ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 è indetta la conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge e nel contempo comunicava che la data del 17/10/2024 il termine perentorio entro il quale, le amministrazioni coinvolte possono richiedere via PEC, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
- la richiesta integrazione nota comunale del 17/10/2024 giusto protocollo n. 8799;
- la nota REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA del 05.11.2024 Fascicolo: ALP-EN/2447. Greenbi S.r.l. L.R. 19/2012, art 12, D.Lgs. 387/2003, art. 12 e D.Lgs.28/2011 art. 8-bis. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano allo stato liquido (GNL) e delle relative opere e infrastrutture connesse con capacità produttiva: 499 Sm³/h, in Comune di Budoia. COMUNICAZIONE DEI NUOVI TERMINI DEL PROCEDIMENTO;

VISTI:

- **D.Lgs. 387/2003, art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative)** (...omissis...) comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, **che costituisce**, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico** (...omissis...) (...omissis...) comma 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di **un procedimento unico**, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), (...omissis...)

(...omissis...) comma 7 Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere b\) e c\)](#), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14](#). (...omissis...)

- **Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico del 10.09.2010**

(...omissis...) comma 15.1. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della **conferenza di servizi**, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte (...omissis...)

(...omissis...) comma 15.2. **L'autorizzazione unica** costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere (...omissis...)

(...omissis...) comma 15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica **costituisce di per se variante allo strumento urbanistico**. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti (...omissis...)

- **D.Lgs. 28/2011 art. 8-bis. (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)**

(...omissis...) si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

(a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di scarica o gas residuati dai processi di depurazione))

((a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate))

l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli ((di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter)) (...omissis...);

- **L.R. 19/2012, art 12, Art. 12 (Autorizzazioni)**

(...omissis...)1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 (...omissis...)

(...omissis...) **a bis**) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell' [articolo 8 bis, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#) (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi (...omissis...);

(...omissis...) 3. L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato (...omissis...);

DATO ATTO che la Regione tramite la DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA in data 05/11/2024 Fascicolo: ALP-EN/2447.1 ha comunicato il riavvio del procedimento della conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità **asincrona** ai sensi dell'art. 14-bis legge 241/1990:

(...omissis...)

- la data 19/12/2024 è il **nuovo termine** perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
- Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza del termine di cui al punto 2 (art. 14 – bis, comma 2, lett. c), legge 241/1990) sono inefficaci ai fini del presente procedimento (art. 2, comma 8 bis, della legge 241/1990).

- le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte dovranno essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e indicheranno, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;
- le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico; dovrà essere specificato, (...omissis...)

RICHIAMATO il D.Lgs. 387/2003, art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative):

(...omissis...) il comma 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali (...omissis...) ;

VISTE:

- la richiesta di integrazione nota comunale del 17/10/2024 giusto protocollo n. 8799 a seguito di istruttoria dell'area tecnica;
- la modifica dell'art. 25 N.T.A. come integrato in data 05/11/2024 giusto prot. com. n. 9377_2024. (...omissis...) *Art 25. Zona E4.3 (Aree di interesse agricolo-paesaggistico*
All'interno dell'area E4.3 è identificata e rappresentata in cartografia la perimetrazione dell'area definita "perimetro area impianto biometano", all'interno della quale i seguenti indici urbanistici:
Altezza massima di edifici e manufatti H: 14m
Distanza minima dai confini Dcp: 9m
Rapporto di copertura RC: 36%
(...omissis...)

RILEVATE le integrazioni pervenute, elaborati del 05/11/2024 giusto prot. com. n. 9377_2024:

- 23 - RT_Paesistica REV 02
- 69 - Doc_variante_NTA REV02
- 70 - Relazione_idraulica_invarianza
- 72 - RT_valutazione_compatibilità PPR VAS
- 73 - Asseverazione_demaniali
- 74 - Asseverazione_Natura_2000
- 75 - Asseverazione_paesaggistica

RICORDATO che la norma in materia prevede una misura compensativa ai sensi del DM 10/09/2010;

DATO ATTO che la L.R. 19/2012, art 14 (Procedimento) Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti prevede al comma 9 (...omissis...) Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

RICORDATO che in modalità della conferenza sarà **asincrona** ai sensi dell'art. 14-bis legge 241/1990 e s.m.i;

RILEVATO che questa Amministrazione Comunale non rileva motivi tecnici ostativi alla realizzazione dell'impianto in considerazione della sua collocazione in un'area agricola e le norme ne ammettono la sua realizzazione in quanto area, non sottoposta a vincolo paesaggistico o altro vincolo di natura ambientale come tra l'altro anche attestato dai medesimi professionisti;

EVIDENZIATO che sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art 12 del D.lgs 387/2003 detti impianti;

RICORDATO che il comma 3 art 12 D.lgs 387/2003, l'approvazione è soggetta ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, **che costituisce**, ove

occorra, variante allo strumento urbanistico;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 22.11.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i suoi allegati;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- le norme in materia;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile.

VISTO l'emendamento presentato nel corso nella seduta consiliare dai Capigruppo Consiliari Irene Panizzut – Proposta Democratica, Alice Braido – Progetto Comune, Elena Gava – Prospettiva Futura, Davide Zuliani – Viviamo il Comune Civica FVG, Elisa Martin – Elisa Martin Sindaco, che riporta il seguente testo:

*Di esprimere il proprio **dissenso politico** alla approvazione di variante allo strumento urbanistico nell'autorizzazione unica per le motivazioni seguenti e pertanto di richiedere alla Direzione centrale difesa dell'ambiente Energia e sviluppo sostenibile Servizio transizione energetica della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia di:*

- **Rispettare** l'art.76 delle NTA del Comune di Budoia "Reti ed impianti tecnologici, impianti solari, fotovoltaici e impianti a biogas" il quale recita "gli impianti a biogas sono ammessi esclusivamente in area agricola e quale integrazione dell'azienda agricola. L'impianto deve essere alimentato almeno per l'80% da scarti di produzione agricola dell'azienda stessa". L'art. 76, ex art. 77, è stato fortemente voluto dall'Amministrazione dell'epoca, per consentire la realizzazione di impianti a biogas, di per sé valida fonte di energia rinnovabile, senza peraltro stravolgere il mercato agricolo e immobiliare, apprezzato dai cittadini con cui si è avuto il confronto, ed approvato dall'ente Regione FVG. L'attuale amministrazione lavora con continuità dal 2008, e continua a condividere i principi che reggono il governo del nostro territorio proposti dall'Amministrazione di quegli anni, attuabili solo ed esclusivamente tramite gli strumenti preposti, fra tutti il Piano Regolatore Generale Comunale.
- **Impegnare** il proponente, in via preventiva e in forma scritta, ad avviare un coinvolgimento delle aziende agricole del territorio ai fini di verificare la reale disponibilità di sottoprodotti agricoli e reflui per il completo fabbisogno dell'impianto. Si ritiene che in un'ottica di sostenibilità ambientale l'approvvigionamento dei sottoprodotti e dei reflui debba avvenire prioritariamente attraverso una filiera corta e controllata, garantendone per l'altro una maggior tracciabilità oltre che un minor impatto ambientale.
- **Richiedere** al proponente che le manifestazioni di interesse per l'approvvigionamento della biomassa, siano corredate da documentazione probante il possesso e la conduzione, in capo alle aziende firmatarie, delle relative superfici adibite alla coltivazione della biomassa vegetale. Inoltre tali manifestazioni di interesse dovranno essere circostanziate temporalmente, in considerazione di una durata prevista di funzionamento dell'impianto indicata in anni 15, al fine di verificarne la reale disponibilità di materiali sufficienti all'approvvigionamento anche nel tempo. Le stesse manifestazioni di interesse dovranno riguardare aziende territorialmente prossime all'impianto (filiera corta)

- **Valutare** l'impatto del traffico veicolare sia in situazione di punta, con il flusso massimo previsto (5 veicoli pesanti/ora in andata e 5 veicoli pesanti/ora in ritorno) che in situazione ordinaria (circa 2 veicoli pesanti/ora in andata e 2 veicoli pesanti/ora in ritorno). La relazione non tiene in considerazione che la strada di accesso all'impianto risulta in alcuni punti percorribile da un solo mezzo e presenta un fondo in ghiaia essendo essa esclusivamente utilizzata per il transito di mezzi agricoli; Strada della Lama presenta una larghezza di circa 2,5 metri ed è preclusa al traffico con l'eccezione di cicli, motocicli e trattori agricoli di proprietari e lavoratori dei terreni agricoli prospicienti. Non si tiene poi in considerazione come l'aumento del flusso di mezzi in entrata ed uscita all'impianto, soprattutto nei mesi di punta, impatti sulla viabilità del comune limitrofo di Fontanafredda e sull'abitato di Vigonovo.
- **Richiedere** al proponente una più approfondita valutazione previsionale di impatto acustico che tenga in considerazione il periodo di massimo carico dell'impianto, la movimentazione di materiali sui piazzali esterni, il carico e scarico dei camion e il traffico veicolare indotto (46 mezzi pesanti al giorno pari a circa 5 mezzi pesanti all'ora in andata e ritorno) ai fini di verificare il rispetto dei limiti sia di emissione che di immissione sia al confine che presso i recettori sensibili (secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del comune di Budoia e dei confinanti comuni di Polcenigo e Fontanafredda). Tale valutazione andrà poi condotta attraverso adeguate campagne di misura da svolgersi, sia in orario diurno che in orario notturno, con il coinvolgimento e la supervisione di ARPA FVG e considerando i carichi di punta di funzionamento dell'impianto stesso.
- **Valutare, approfondire e richiedere** di elaborare preventivamente un piano di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali dove vengano specificati metodi e frequenza di misurazione degli inquinanti per quanto riguarda la matrice aria, acqua e suolo da effettuarsi anche con il coinvolgimento e la supervisione di ARPA FVG, per tutto il periodo di funzionamento. Tale piano di monitoraggio dovrà tener conto anche dell'impatto odorigeno, in particolar modo nei mesi di punta, attraverso misurazioni mirate in prossimità dei recettori.
- **Impegnare** il proponente, in un'ottica di sostenibilità ambientale e ai fini di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, ad installare fin da subito un impianto di cattura della CO2 emessa dalle varie sorgenti presenti.
- **Valutare e considerare**, in relazione alla vicinanza dei centri abitati del Comune e degli adiacenti centri abitati di Vigonovo, Ranzano e Polcenigo, il possibile danno all'immagine dell'area e dei Comuni stessi che di fatto diventeranno meno attrattivi per nuove residenze, nonché l'entità della possibile svalutazione degli immobili residenziali limitrofi, con conseguente danno economico per i proprietari, effettuata da professionisti abilitati
- **Valutare** come il reperimento dei 1200 ha necessari per la coltivazione del triticale e del sorgo, attualmente destinati ad altre produzioni, possa provocare un pericoloso squilibrio di prodotti nel mercato locale, sia per la reperibilità delle granaglie che per il possibile aumento dei prezzi dei prodotti, oltre che degli affitti dei terreni, mettendo in crisi, primi fra tutti, gli allevamenti zootecnici. Similmente la bietola, attualmente non coltivata nel territorio, dovrebbe venire interamente conferita salva la riconversione di colture locali, quest'ultima inverosimile per la mancanza di superficie utile.
- **Esigere** dal proponente maggiori tutele e garanzie economiche in caso di malfunzionamento dell'impianto attraverso fidejussioni assicurative e/o bancarie provenienti da istituti di primaria

importanza nazionale ed europea, con la esplicita clausola: "... a prima richiesta e senza eccezioni", oltre alla esplicita esclusione di responsabilità civili o penali del Comune di Budoia.

In particolare, prevedere che l'importo della fidejussione e/o della garanzia per la copertura dei costi di dismissione dell'impianto venga calcolato sulla base di una relazione di stima dei costi elaborata in contraddittorio.

- **Esonerare** il Comune di Budoia dalla dismissione dell'impianto e dal ripristino dei luoghi in caso di un eventuale fermo impianto per qualsiasi causa, perché le operazioni verranno effettuate da un ente terzo già individuato, di cui si chiede comunicazione formale del nominativo.

Il Sindaco conclusa la discussione sull'emendamento propone di metterlo ai voti dal quale risulta quanto segue:

Con voti espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- Voti favorevoli n. 12 Maggioranza
- Voti astenuti n. 0
- Voti contrari n. 1 Cimolai Sara (Minoranza Consiliare)

VISTE le successive "raccomandazioni" al Sindaco presentate, ai sensi dell'art. 30 del regolamento del consiglio comunale durante la seduta consiliare sotto forma di emendamento espresse dai Consiglieri Comunali: Davide Zuliani, Elisa Martin, Sara Cimolai e Chiara Baracchini, che riporta il seguente testo:

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 30 del regolamento del Consiglio Comunale, la raccomandazione consiste nell' invito al Sindaco (e/o alla Giunta) ad esaminare l' opportunità di adottare provvedimenti determinati.

CONSIDERATO che il RD 27/97/1934 n.1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all'art. 216 stabilisce che "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono un elenco diviso in due classi:

- 1. la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni*
- 2. la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato [omissis]"*

VERIFICATO che l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) può

- esprimere un parere igienico sanitario sull'attività esercitata*
- formulare al Comune la proposta di classificazione di Industria Insalubre*
- controllare gli insediamenti produttivi*
- predisporre gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente*

CONSIDERATO che è il Sindaco ad avere competenza in materia sanitaria a livello locale, secondo l'art. 50 comma 5 Decreto legislativo 267/2000.

CONSTATATO infine che il Sindaco è tenuto in Conferenza dei Servizi a dichiarare la compatibilità sanitaria dell'impianto in oggetto.

RACCOMANDIAMO

il Sindaco e la Giunta a prendersi carico di questo aspetto, eventualmente coadiuvati dall'A.S. L., per valutare se effettivamente ci possano essere i presupposti per classificare questo impianto come Industria Insalubre.

Il Sindaco conclusa la discussione sull'emendamento propone di metterlo ai voti dal quale risulta quanto segue:

Con voti espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- Voti favorevoli n. 13 Unanimità
- Voti astenuti n. 0
- Voti contrari n. 0

UDITI gli ulteriori interventi che verranno integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

per le motivazioni espresse nelle premesse,

Il Sindaco, a conclusione della discussione, mette la proposta di deliberazione così emendata in votazione, la quale riporta la seguente votazione:

Con voti espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

- Voti favorevoli n. 12 Maggioranza
- Voti astenuti n. 1 Cimolai Sara (Minoranza Consiliare)
- Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto del Fascicolo: ALP-EN/2447. Greenbi S.r.l. L.R. 19/2012, art 12, D.Lgs. 387/2003, art. 12 e D.Lgs.28/2011 art. 8-bis – “ Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano allo stato liquido (GNL) e delle relative opere e infrastrutture connesse con capacità produttiva: 499 Sm³/h”, in Comune di Budoia;
3. di prendere atto, non rilevando motivi tecnici ostativi sul fatto che l’autorizzazione unica costituisca approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura ordinaria di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica, in quanto l’impianto risulterebbe collocato in un’area agricola e le norme in materia ne ammettono la sua realizzazione, trattandosi inoltre di area non sottoposta a vincolo paesaggistico o altro vincolo di natura ambientale;
4. di esprimere il proprio **dissenso politico** alla approvazione di variante allo strumento urbanistico nell’autorizzazione unica per le motivazioni seguenti e pertanto di richiedere alla Direzione centrale difesa dell’ambiente Energia e sviluppo sostenibile Servizio transizione energetica della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia di:
 - **Rispettare** l’art.76 delle NTA del Comune di Budoia “Reti ed impianti tecnologici, impianti solari, fotovoltaici e impianti a biogas” il quale recita “gli impianti a biogas sono ammessi esclusivamente in area agricola e quale integrazione dell’azienda agricola. L’impianto deve essere alimentato almeno per l’80% da scarti di produzione agricola dell’azienda stessa”. L’art. 76, ex art. 77, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione dell’epoca, per consentire la realizzazione di impianti a biogas, di per sé valida fonte di energia rinnovabile, senza peraltro stravolgere il mercato agricolo e immobiliare, apprezzato dai cittadini con cui si è avuto il confronto, ed approvato dall’ente Regione FVG. L’attuale amministrazione lavora con continuità dal 2008, e continua a condividere i principi che reggono il governo del nostro territorio proposti dall’Amministrazione di quegli anni, attuabili solo ed esclusivamente tramite gli strumenti preposti, fra tutti il Piano Regolatore Generale Comunale.
 - **Impegnare** il proponente, in via preventiva e in forma scritta, ad avviare un coinvolgimento delle aziende agricole del territorio ai fini di verificare la reale disponibilità di sottoprodotti agricoli e reflui per il completo fabbisogno dell’impianto. Si ritiene che in un’ottica di sostenibilità ambientale l’approvvigionamento dei sottoprodotti e dei reflui debba avvenire prioritariamente attraverso una

filiera corta e controllata, garantendone per l'altro una maggior tracciabilità oltre che un minor impatto ambientale.

- **Richiedere** al proponente che le manifestazioni di interesse per l'approvvigionamento della biomassa, siano corredate da documentazione probante il possesso e la conduzione, in capo alle aziende firmatarie, delle relative superfici adibite alla coltivazione della biomassa vegetale. Inoltre tali manifestazioni di interesse dovranno essere circostanziate temporalmente, in considerazione di una durata prevista di funzionamento dell'impianto indicata in anni 15, al fine di verificarne la reale disponibilità di materiali sufficienti all'approvvigionamento anche nel tempo. Le stesse manifestazioni di interesse dovranno riguardare aziende territorialmente prossime all'impianto (filiera corta).
- **Valutare** l'impatto del traffico veicolare sia in situazione di punta, con il flusso massimo previsto (5 veicoli pesanti/ora in andata e 5 veicoli pesanti/ora in ritorno) che in situazione ordinaria (circa 2 veicoli pesanti/ora in andata e 2 veicoli pesanti/ora in ritorno). La relazione non tiene in considerazione che la strada di accesso all'impianto risulta in alcuni punti percorribile da un solo mezzo e presenta un fondo in ghiaia essendo essa esclusivamente utilizzata per il transito di mezzi agricoli; Strada della Lama presenta una larghezza di circa 2,5 metri ed è preclusa al traffico con l'eccezione di cicli, motocicli e trattori agricoli di proprietari e lavoratori dei terreni agricoli prospicienti. Non si tiene poi in considerazione come l'aumento del flusso di mezzi in entrata ed uscita all'impianto, soprattutto nei mesi di punta, impatti sulla viabilità del comune limitrofo di Fontanafredda e sull'abitato di Vigonovo.
- **Richiedere** al proponente una più approfondita valutazione previsionale di impatto acustico che tenga in considerazione il periodo di massimo carico dell'impianto, la movimentazione di materiali sui piazzali esterni, il carico e scarico dei camion e il traffico veicolare indotto (46 mezzi pesanti al giorno pari a circa 5 mezzi pesanti all'ora in andata e ritorno) ai fini di verificare il rispetto dei limiti sia di emissione che di immissione sia al confine che presso i recettori sensibili (secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del comune di Budoia e dei confinanti comuni di Polcenigo e Fontanafredda). Tale valutazione andrà poi condotta attraverso adeguate campagne di misura da svolgersi, sia in orario diurno che in orario notturno, con il coinvolgimento e la supervisione di ARPA FVG e considerando i carichi di punta di funzionamento dell'impianto stesso.
- **Valutare, approfondire e richiedere** di elaborare preventivamente un piano di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali dove vengano specificati metodi e frequenza di misurazione degli inquinanti per quanto riguarda la matrice aria, acqua e suolo da effettuarsi anche con il coinvolgimento e la supervisione di ARPA FVG, per tutto il periodo di funzionamento. Tale piano di monitoraggio dovrà tener conto anche dell'impatto odorigeno, in particolar modo nei mesi di punta, attraverso misurazioni mirate in prossimità dei recettori.
- **Impegnare** il proponente, in un'ottica di sostenibilità ambientale e ai fini di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, ad installare fin da subito un impianto di cattura della CO2 emessa dalle varie sorgenti presenti.
- **Valutare e considerare**, in relazione alla vicinanza dei centri abitati del Comune e degli adiacenti centri abitati di Vigonovo, Ranzano e Polcenigo, il possibile danno all'immagine dell'area e dei Comuni stessi che di fatto diventeranno meno attrattivi per nuove residenze, nonché l'entità della possibile svalutazione degli immobili residenziali limitrofi, con conseguente danno economico per i proprietari, effettuata da professionisti abilitati
- **Valutare** come il reperimento dei 1200 ha necessari per la coltivazione del triticale e del sorgo, attualmente destinati ad altre produzioni, possa provocare un pericoloso squilibrio di prodotti nel mercato locale, sia per la reperibilità delle granaglie che per il possibile aumento dei prezzi dei prodotti, oltre che degli affitti dei terreni, mettendo in crisi, primi fra tutti, gli allevamenti zootecnici.

Similmente la bietola, attualmente non coltivata nel territorio, dovrebbe venire interamente conferita salva la riconversione di colture locali, quest'ultima inverosimile per la mancanza di superficie utile.

- **Esigere** dal proponente maggiori tutele e garanzie economiche in caso di malfunzionamento dell'impianto attraverso fidejussioni assicurative e/o bancarie provenienti da istituti di primaria importanza nazionale ed europea, con la esplicita clausola: "... a prima richiesta e senza eccezioni", oltre alla esplicita esclusione di responsabilità civili o penali del Comune di Budoia. In particolare, prevedere che l'importo della fidejussione e/o della garanzia per la copertura dei costi di dismissione dell'impianto venga calcolato sulla base di una relazione di stima dei costi elaborata in contraddittorio.
- **Esonerare** il Comune di Budoia dalla dismissione dell'impianto e dal ripristino dei luoghi in caso di un eventuale fermo impianto per qualsiasi causa, perché le operazioni verranno effettuate da un ente terzo già individuato, di cui si chiede comunicazione formale del nominativo.

5. Di esprimere la seguente raccomandazione al Sindaco e alla Giunta Comunale:

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 30 del regolamento del Consiglio Comunale, la raccomandazione consiste nell' invito al Sindaco (e/o alla Giunta) ad esaminare l' opportunità di adottare provvedimenti determinati.

CONSIDERATO che il RD 27/97/1934 n.1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) all'art. 216 stabilisce che "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono un elenco diviso in due classi:

1. *la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni*
2. *la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato [omissis]"*

VERIFICATO che l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) può

- *esprimere un parere igienico sanitario sull'attività esercitata*
- *formulare al Comune la proposta di classificazione di Industria Insalubre*
- *controllare gli insediamenti produttivi*
- *predisporre gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente*

CONSIDERATO che è il Sindaco ad avere competenza in materia sanitaria a livello locale, secondo l'art. 50 comma 5 Decreto legislativo 267/2000.

CONSTATATO infine che il Sindaco è tenuto in Conferenza dei Servizi a dichiarare la compatibilità sanitaria dell'impianto in oggetto.

RACCOMANDIAMO

il Sindaco e la Giunta a prendersi carico di questo aspetto, eventualmente coadiuvati dall'A.S. L., per valutare se effettivamente ci possano essere i presupposti per classificare questo impianto come Industria Insalubre.

6. di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ED ENERGIA - SERVIZIO ENERGIA in data 05/11/2024 Fascicolo: ALP-EN/2447.1 per la conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis legge 241/1990 entro la data 19/12/2024 quale termine perentorio;
7. di demandare ai competenti uffici comunali agli adempimenti di legge conseguenti all'esecutività della presente deliberazione;

Con successiva e separata votazione

- Voti favorevoli n. 13 Unanimità
- Voti astenuti n. 0
- Voti contrari n. 0

Espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Angelin Ivo

Il Segretario Comunale
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 18/12/2024 al 02/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Budoia, li 18/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michela Panizzut

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 18/12/2024

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 17/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituito dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 18/12/2024

Il Segretario Comunale
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.